

**ACCORDO PER L'UTILIZZO DI GRADUATORIA CONCORSUALE
DEL CONCORSO PUBBLICO PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI CATERGORIA C1 E
PROFILO PROFESSIONALE "AGENTE DI POLIZIA LOCALE-", PRESSO L'UFFICIO POLIZIA
LOCALE
INDETTO DAL COMUNE DI ALBIOLO-
ART. 3, COMMA 61, DELLA LEGGE 24.12.2003 N. 350**

L'anno 2021, il giorno del mese di

TRA

Il **COMUNE DI ALBIOLO**, con sede in via San Francesco 2, Codice fiscale 80005530136, rappresentato dal Responsabile del Servizio

E

Il **COMUNE DI MALNATE**, con sede in, n..... a Malnate Codice fiscale....., rappresentato da.....;

PREMESSO che il Comune di Albiolo ha indetto un concorso pubblico per soli esami per la copertura di n. 1 posto, di categoria C1, profilo professionale "Agente di Polizia Locale", a tempo pieno e indeterminato presso l'Ufficio Polizia Locale;

VISTO l'art. 3, comma 61, della legge 24.12.2003 n. 350 che così recita *"In attesa dell'emanazione del regolamento di cui all'articolo 9 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, le amministrazioni pubbliche ivi contemplate, nel rispetto delle limitazioni e delle procedure di cui ai commi da 53 a 71, possono effettuare assunzioni anche utilizzando le graduatorie di pubblici concorsi approvate da altre amministrazioni, previo accordo tra le amministrazioni interessate"*;

VISTA la circolare n. 5/2013 del Dipartimento della Funzione Pubblica in base alla quale il "previo accordo tra le amministrazioni interessate" può concludersi anche dopo la pubblicazione della graduatoria, così come affermato in precedenza anche dalla Corte dei Conti – Sezione Regionale di Controllo per l'Umbria con deliberazione n. 124/2013;

VISTA la direttiva della Funzione Pubblica n. 3 del 24 aprile 2018 ad oggetto. "Linee guida sulle procedure concorsuali", dalla quale si evince che *lo svolgimento dei concorsi in forma centralizzata o aggregata è dunque pratica obbligatoria per le amministrazioni centrali e rappresenta un'opportunità comunque consigliata per le restanti amministrazioni dato che consente un'economicità dello svolgimento della procedura concorsuale*;

VISTA la richiesta inviata in data 13.10.2021 prot. n. 10498 dal Comune di Malnate intesa ad ottenere l'autorizzazione all'utilizzo della graduatoria del concorso pubblico in oggetto;

VISTO il parere favorevole espresso in data 25.10.2021 prot. n.10935 per il rilascio di graduatoria per il tempo determinato;

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

**Articolo 1
PRINCIPI GENERALI**

Il presente accordo ha per oggetto l'utilizzo da parte del Comune di Malnate (VA) della graduatoria degli idonei al concorso pubblico per esami per la copertura di n. 1 posto, di categoria C1, profilo professionale "Agente di Polizia Locale", a tempo pieno e indeterminato presso l'Ufficio Polizia Locale, indetto dal Comune di Albiolo.

I fini che si intendono perseguire sono:

- l'ottimizzazione delle risorse tramite il soddisfacimento del fabbisogno assunzionale dei due enti mediante una unica procedura concorsuale;
- l'ampliamento della possibilità di impiego attraverso la partecipazione ad un unico concorso pubblico;
- l'utilizzo flessibile della graduatoria, nei limiti della sua validità, per l'eventuale copertura dei posti vacanti o che si rendessero tali, nello stesso profilo e categoria, anche a tempo determinato o a tempo parziale.

Tale utilizzo verrà effettuato nei limiti della rispettiva dotazione organica e nel rispetto della programmazione del fabbisogno di personale, secondo le disposizioni legislative vigenti nel tempo e, in particolare, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 34 bis del D.Lgs. 30.03.2001 n. 165.

Il Comune di Albiolo mantiene la priorità nell'utilizzo della graduatoria, in ragione delle proprie esigenze di servizio o necessità organizzative.

La procedura di utilizzo della graduatoria dovrà avvenire nel rispetto della normativa finanziaria concernente le assunzioni nelle pubbliche amministrazioni alla data di avvio della procedura, nonché nel rispetto dei principi in materia di programmazione triennale dei fabbisogni di personale previsti dall'art. 39 della legge n. 449/1997 ed in coerenza con i vincoli posti dagli strumenti di programmazione economico – finanziarie dell'Ente.

Articolo 2 VALIDITÀ E DURATA

La validità del presente accordo decorre dalla data di sottoscrizione da parte del soggetto competente per ciascun Ente.

Il presente accordo avrà durata sino alla data di scadenza della graduatoria finale di merito, determinata dalla normativa vigente in materia.

Articolo 3 MODALITÀ OPERATIVE /IMPEGNI RECIPROCI

L'utilizzo della graduatoria da parte del Comune di Malnate avviene a seguito richiesta formale inoltrata al Comune di Albiolo, solo dopo aver attivato le procedure di mobilità ex artt. 30 e 34 bis del D. Lgs. n. 165/2001.

Il Comune di Albiolo potrà accedere alla graduatoria degli idonei in base ai fabbisogni pregressi o successivi. A tal fine, il Comune di Albiolo si impegna a trasmettere, anche su supporto informatico, la graduatoria con i dati anagrafici, di residenza e recapito telefonico di ciascun candidato, l'indicazione della posizione del punteggio individuale.

Lo scorrimento della graduatoria deve avvenire nel rispetto dell'ordine di posizione. Il Comune di Malnate non può proporre l'assunzione presso il proprio Ente ai candidati con i quali il Comune di Albiolo abbia già in corso un contratto di lavoro a tempo indeterminato derivante dall'utilizzo della graduatoria in oggetto e viceversa il Comune di Albiolo non proporrà l'assunzione presso il proprio Ente ai candidati con i quali il Comune di Malnate abbia stipulato un contratto di lavoro a tempo indeterminato derivante dall'utilizzo della graduatoria in oggetto.

Ai fini della trasparenza ed imparzialità della procedura, di volta in volta che il Comune di Malnate abbia necessità di scorrere la graduatoria richiede al Comune di Albiolo i recapiti del candidato utilmente collocato secondo l'ordine di posizione raggiunto e comunica al medesimo Comune il risultato della procedura.

L'eventuale rifiuto a prendere servizio presso il Comune di Malnate manifestato espressamente dal candidato idoneo all'uopo contattato non pregiudicherà in alcun modo la posizione in graduatoria del candidato, che potrà essere contattato successivamente dal Comune

di Albiolo.

L'idoneità alla mansione, ai sensi dell'art. 41, comma 2, del D. Lgs. n. 81/2008, è operata dal medico competente del Comune di Albiolo.

In caso di utilizzo della graduatoria da parte del Comune di Malnate si provvederà a contattare il primo candidato idoneo utile in graduatoria anche se lo stesso ha rifiutato l'assunzione in servizio presso il Comune di Malnate.

Il Comune di Albiolo mantiene la titolarità della graduatoria dallo stesso formata, riservandosi durante il periodo di vigenza di scorrere la graduatoria di cui è titolare comunque ogni qualvolta si renda necessario per il reclutamento di personale con profilo in questione, interpellando nell'ordine i candidati utilmente ivi collocati, anche quelli eventualmente in quel momento assunti a tempo determinato dal Comune di Malnate, con esclusione di quelli assunti a tempo indeterminato.

Le chiamate avverranno in modo autonomo da ciascun Ente, secondo l'ordine temporale in cui si verificherà la necessità assunzionale e in base alle esigenze di ciascun Ente, sino alla scadenza o esaurimento della graduatoria.

Le parti si impegnano ad informarsi reciprocamente delle chiamate effettuate.

Delle disposizioni contenute nel presente accordo verrà data la necessaria informazione ai candidati idonei collocati in graduatoria.

Il presente accordo ha una durata limitata al periodo di validità della graduatoria concorsuale che ne costituisce l'oggetto e la finalità.

Articolo 4 TUTELA DEI DATI PERSONALI

A seguito della trasmissione della graduatoria con dati anagrafici, di residenza e recapito telefonico di ciascun candidato, l'indicazione della posizione e del punteggio individuale, il Comune di Albiolo assume la titolarità del trattamento dei relativi dati, ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE n. 679/2016 (GDPR), con i conseguenti obblighi di materia di protezione dei dati personali.

Articolo 5 RECESSO

Ciascuna parte, in caso di inosservanza degli impegni reciproci ovvero venute meno le esigenze che l'hanno giustificato, può recedere dal presente accordo, previa comunicazione scritta con un periodo di preavviso di trenta giorni.

Articolo 6 DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non espressamente previsto nel presente accordo si rimanda a specifiche intesa di volta in volta raggiunte tra le amministrazioni con adozione, se ed in quanto necessario, di atti da parte degli organi competenti, nonché al codice civile ed alle leggi in materia.

Il presente accordo è esente da imposta di bollo ai sensi del comma 16 – allegato B – del DPR n. 642 del 26.10.1972 e sarà registrato solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5 del DPR 25.10.1972, n. 634 e ss.mm.ii.

Letto, confermato e sottoscritto.

PER IL COMUNE DI ALBIOLO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PER IL COMUNE DI MALNATE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO